



ACUSTICA
RUMORE E VIBRAZIONI

Sede principale: Via Massari 189/A - 10148 Torino
Tel. (011) 2269878 - 2269903 - 2269863 - 2269984
Fax (011) 2269918 - 2269856

SICUREZZA ed IGIENE DEL LAVORO, ECOLOGIA
IGIENE degli ALIMENTI, ELETTROTECNICA

~~DIVISIONE Ares Acoustic Research~~

Sede di Verona: Via Isonzo 2 - 37126 Verona - Tel/fax (045) 8302273
Posta Elettronica: ares@ares.to.it Internet: www.ares.to.it



~~DIVISIONE Ares blu~~

COMUNE DI CASTELLAR

PROVINCIA DI CUNEO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE ALLEGATA ALL'ELABORATO DEFINITIVO

Relazione n.	Rev.	Data	Resp. Progetto	Direzione tecnica
5963	01	settembre 2004	 Guido Calderoni Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte (D.D. n. 49 del 10/02/2003)	 Ing. Marcella Rolando Albo Ingegneri Prov. TO n. 4400 Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: DGR n. 133-14232 del 25/11/96
Pagine n° 12 compresa la presente Allegati n° 1 scheda				

INDICE

1	<i>PREMESSA</i>	2
2	<i>DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI</i>	3
3	<i>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTELLAR</i>	8
	<i>3.1 Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di classificazione acustica</i>	9
	<i>3.2 Considerazioni finali</i>	11

1 PREMESSA

Nel seguito si richiamano innanzitutto i concetti generali in merito alle definizioni ed ai riferimenti normativi (par. 1 della relazione descrittiva n° 5383 del marzo 2003): si procede poi ad inquadrare la situazione a seguito delle eventuali osservazioni ricevute da pubblico, Provincia e Comuni limitrofi provvedendo quindi a definire gli elaborati finali ed a evidenziare le principali informazioni in merito alla classificazione acustica del territorio comunale.

2 DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La classificazione acustica del territorio comunale (nota anche come *zonizzazione acustica*) ha come obiettivo l'individuazione sul territorio comunale di aree omogenee cui abbinare limiti di rumorosità tali da garantire una condizione acustica compatibile con la destinazione d'uso del territorio (tipologia degli insediamenti presenti ed utilizzo del territorio); il concetto di "classificazione acustica del territorio" viene preliminarmente introdotto con il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* (nel seguito richiamato come DPCM 1/3/91); con riferimento a tale iniziale definizione, seguono tutta una serie di provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico che meglio dettagliano e precisano competenze e responsabilità degli Enti e soggetti coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo.

Un completo riferimento legislativo sul tema dell'acustica ambientale è costituito dalla *Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n°447* (nel seguito richiamata come Legge 447); all'art. 6 tale legge individua fra le competenze dei Comuni la predisposizione della classificazione acustica del proprio territorio.

La metodologia operativa ed i criteri per provvedere alla definizione tecnica delle zone acustiche vanno stabiliti tenendo conto di vari decreti attuativi che provvedono a definire un quadro operativo per la redazione della classificazione acustica del territorio; tra i decreti più importanti inerenti al tema in oggetto si possono evidenziare i seguenti:

- Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale": si riferisce sostanzialmente alla rumorosità di origine aeroportuale ed all'art. 6, si occupa della caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale definendo specifiche aree di rispetto.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": determina i valori limite (immissione, emissione, attenzione e qualità) riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio catalogate e definite nella tabella A del decreto stesso ed alle quali deve far riferimento la classificazione acustica.

- Decreto Ministeriale 16/03/98 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”: non ha riferimenti diretti alla classificazione acustica del territorio ma tramite definizioni criteri e modalità tecniche di misura, fornisce la base tecnica per valutare i livelli sonori che dovranno poi essere comparati con i limiti di zona stabiliti in fase di classificazione acustica del territorio comunale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98 n°459 “*Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 n°447 in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario*”: stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine da infrastrutture ferroviarie definendo tra l’altro all’art. 3, le relative fasce di pertinenza.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/04 n°142 “*Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447*”: stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine da infrastrutture stradali definendo tra l’altro le relative fasce di pertinenza.

Nella definizione della metodologia operativa per la classificazione acustica del territorio vanno principalmente tenute in conto le Leggi ed i Regolamenti regionali: nel caso specifico, la Regione Piemonte, con la *Legge n°52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”* (nel seguito richiamata come Legge Regionale), ha provveduto a riordinare le competenze amministrative e le funzioni di Regioni, Province e Comuni ed in tema di classificazione acustica, definendo le linee guida generali e l’iter procedurale per l’approvazione della classificazione acustica.

Le linee guida per la classificazione acustica richiamate in forma generica nella Legge Regionale sono state ulteriormente precisate dal punto di vista tecnico e operativo, nella *Deliberazione della Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001* (nel seguito richiamata come DGR) che provvede a definire principi, metodologie e criteri per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

La DGR provvede inoltre a definire il “*gruppo tecnico interdisciplinare*” che operativamente deve provvedere alla redazione della classificazione acustica e che deve essere formato almeno da un tecnico esperto in urbanistica e da un tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto alle specifiche liste Regionali (ai sensi dell’art. 2, commi 7 ed 8 della Legge 447).

Nella pagina seguente si riporta uno schema riassuntivo delle classi di destinazione d’uso del territorio con relative descrizioni e valori limite, così come riportate nella tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

DPCM 14/11/97 - TABELLA A: classificazione del territorio comunale

<p>CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Tabella 1.2 – DPCM 14/11/97 – Tabella B : Valori limite di emissione

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
Aree particolarmente protette	Classe I	45	35
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	50	40
Aree di tipo misto	Classe III	55	45
Aree di intensa attività umana	Classe IV	60	50
Aree prevalentemente industriali	Classe V	65	55
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	65	65

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 1.3 – DPCM 14/11/97 – Tabella C : Valori limite assoluti di immissione

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
Aree particolarmente protette	Classe I	50	40
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	55	45
Aree di tipo misto	Classe III	60	50
Aree di intensa attività umana	Classe IV	65	55
Aree prevalentemente industriali	Classe V	70	60
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	70	70

Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTELLAR

La classificazione acustica del territorio comunale è stata sviluppata in collaborazione con il Tecnico urbanista ing. SAVORETTO Cristiano, che ha sviluppato la revisione del Piano Regolatore Generale Comunale (nel seguito richiamato come PRGC) ed in accordo con le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d'uso del territorio.

La metodologia seguita si compone delle fasi di lavoro evidenziate nella DGR, e più precisamente:

FASE 0: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici;

FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC, determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di classificazione acustica;

FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;

FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;

FASE IV: Inserimento delle fasce cuscinetto (suddivisa in FASE IV-1) e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (suddivisa in FASE IV-2).

Per quanto maggiori dettagli sulle fasi operative si rimanda alla relazione descrittiva n° 5383 del marzo 2003.

3.1 Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di classificazione acustica

Secondo i criteri individuati all'art. 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n°52, a conclusione della procedura di approvazione il Comune adotta la classificazione acustica tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute dal pubblico e di eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi.

Nel caso in esame, relativamente alle osservazioni ricevute dalla Provincia di Cuneo (comunicazione del 19 febbraio 2004, Prot. n. 9348/3.5.7/48) si precisa quanto segue:

1. si conferma che per la definizione delle aree a destinazione d'uso omogenea si è fatto riferimento ai documenti cartacei relativi al PRGC vigente ed in particolare ai seguenti:
 - PRGC (dicembre 2002) – “PRGC Revisione generale – Relazione illustrativa”;
 - PRGC (dicembre 2002) – “PRGC Revisione generale – Norme tecniche di attuazione”;
 - PRGC (dicembre 2002) – Tavola 1: “Tavola di P.R.G.C. - Azzonamento”; scala 1:2000;
2. /
3. La localizzazione delle aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali. Il Comune, nell'ambito del regolamento comunale, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto: tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.
4. Negli elaborati definitivi viene riportata l'indicazione dei comuni confinanti, come riportato nell'elaborato grafico allegato.

5. Per quanto riguarda gli accostamenti critici con i comuni limitrofi, in seguito ai contatti avuti con il comune di Pagno, al fine di eliminare l'accostamento critico rilevato fra l'area residenziale indicata a PRGC con sigla RI1 inserita in classe II all'interno del territorio comunale di Castellar e l'area artigianale inserita in classe V, nonché la relativa fascia cuscinetto in classe IV all'interno del territorio comunale di Pagno, in accordo con i Tecnici comunali si inserisce una fascia cuscinetto di almeno 50 metri in classe III nel comune di Castellar.

3.2 Considerazioni finali

La classificazione acustica definitiva del territorio comunale di Castellar, è riportata sulla cartografia allegata relativa all'intero territorio comunale in scala 1:5.000 ed al centro abitato in scala 1:2.000 (disegni n°1 e n°2).

Si evidenzia inoltre che:

- per quanto riguarda l'individuazione di aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, sono state individuate le seguenti zone:
 - area T1 - l'area SG del campo sportivo
- nel caso in esame, non sono state evidenziate fasce di pertinenza in merito ad infrastrutture aeroportuali e ferroviarie data la mancanza di tali infrastrutture sul territorio comunale: per quanto riguarda invece le infrastrutture stradali si riportano nella scheda allegata **FP1**, le due tabelle allegate al DPR n° 142 (riferite a strade esistenti e di nuova realizzazione), nelle quali si definiscono le fasce territoriali di pertinenza acustica per le varie tipologie di strade.
- nell'ambito della classificazione acustica non sono presenti accostamenti critici (adiacenza di aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A)).

SCHEMA FP1

Fasce di pertinenza acustica infrastrutture stradali

Tabella 1
(strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA <small>(secondo Codice della Strada)</small>	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI <small>(secondo D.M.6.11.91 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)</small>	Ampiezza fascia di pertinenza acustica <small>(m)</small>	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – urbana di scorrimento	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA <small>(secondo Codice della Strada)</small>	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI <small>(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)</small>	Ampiezza fascia di pertinenza acustica <small>(m)</small>	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca <small>(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)</small>	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb <small>(tutte le altre strade extraurbane secondarie)</small>	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da <small>(strade a carreggiate separate e Interquartiere)</small>	100	50	40	70	60
	Db <small>(tutte le altre strade urbane di scorrimento)</small>	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno